



PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI BRONI

Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Stradella, Volpara, Zenevredo, Unione Campospinoso - Albaredo, Unione di Comuni Lombarda di Prima Collina, Unione Comuni Alta Valle Versa, Unione dei Comuni Colline Lombarde

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra le Amministrazioni di

Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Stradella, Volpara, Zenevredo, Unione Campospinoso - Albaredo, Unione di Comuni Lombarda di Prima Collina, Unione Comuni Alta Valle Versa, Unione dei Comuni Colline Lombarde

Per la realizzazione del triennio dei Piani di Zona 2015 -2017

In attuazione della

**Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X / 2941 DEL 19.12.2014
APPROVAZIONE DOCUMENTO "UN WELFARE CHE CREA VALORE PER LE PERSONE, LE
FAMIGLIE E LA COMUNITA' – LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE A
LIVELLO LOCALE 2015 – 2017"**

Richiamato l'articolo 19 della Legge n. 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che definisce:

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:
 - a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
 - b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
 - c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
 - d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
 - e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
 - f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
 - g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:
 - a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
 - b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
 - c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
 - d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Richiamato l'articolo 18 della Legge Regionale 12 marzo n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che definisce:

1. Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.
2. Il piano di zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa.
3. I comuni, nella redazione del piano di zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio.
4. Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia.
5. La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.
6. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto sociosanitario delle ASL.
7. I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma.
8. Il piano di zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale.
9. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico.
10. L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
11. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano di zona, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede, sentita l'assemblea distrettuale dei sindaci, alla nomina di un commissario ad acta.

Tutto ciò premesso
si definisce il seguente Accordo di Programma:

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo di programma e l'allegato "piano di zona" che ne è parte integrante e sostanziale, sono lo strumento con il quale le diverse amministrazioni interessate all'attuazione del piano di zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni,

determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

Art. 2 – Definizione di piano di zona

Il Piano di Zona rappresenta il documento di programmazione sociale del territorio ed integra in un quadro unitario le diverse conoscenze, risorse e servizi dei soggetti territoriali sia pubblici che privati che si occupano di servizi sociali e socio-sanitari.

Art. 3 – Finalità ed obiettivi

Gli Enti firmatari del presente accordo si propongono la realizzazione delle finalità e degli obiettivi contenuti nell'allegato 1 "Piano di zona", che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto. Tali obiettivi sono stati individuati dall'assemblea dei Sindaci nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali e regionali, tenuto conto delle necessità specifiche del territorio del Distretto di Broni.

Finalità prioritaria del piano di zona del Distretto di Broni è la realizzazione di un sistema integrato di politiche sociali, attraverso la gestione delle funzioni socio – assistenziali specifiche del piano di zona e di quelle delegate dai Comuni / Unioni dell'Ambito in sede di accordo di programma, , nelle modalità definite dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 4 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale, oggetto del presente accordo, è il Distretto del Piano di Zona di Broni che comprende i seguenti Enti:

Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Stradella, Volpara, Zenevredo, Unione Campospinoso - Albaredo, Unione di Comuni Lombarda di Prima Collina, Unione Comuni Alta Valle Versa, Unione dei Comuni Colline Lombarde.

Art. 5 - Individuazione dell'Ente Capofila e sue competenze

Si individua nel Comune di Broni l'Ente Capofila del Piano di Zona del Distretto di Broni.

Compete all'Ente Capofila:

- l'individuazione delle risorse umane (personale amministrativo e sociale) e strumentali;
- la gestione amministrativo – finanziaria - sociale;
- la dotazione strumentale necessaria per il funzionamento del piano di zona.

Ciascun Ente del Distretto partecipa secondo le modalità e per le finalità individuate nell'accordo di programma.

Art. 6 – Individuazione del Presidente e del Vice – Presidente del Piano di zona

Il Presidente del piano di zona è individuato nel Sindaco pro – tempore del Comune di Broni.

Il Vice- Presidente dell'Assemblea dei Sindaci viene invece nominato a maggioranza dei votanti dall'Assemblea dei Sindaci nella stessa seduta di approvazione dell'accordo di programma 2015 /2017, e scelto tra i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Art. 7 – Governance

Sono organi del piano di zona:

1. l'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Broni;
2. il Tavolo Politico – Tecnico;
3. l'Ufficio di Piano.

7.1 - L'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Broni

Approva:

1. l'accordo di programma ed il piano di zona triennale;
2. il piano economico -finanziario di preventivo ed il rendiconto di consuntivo;
3. le compartecipazioni dei singoli Comuni / Unioni alle attività ed ai servizi del Piano di Zona.
4. le deleghe al piano di zona di servizi socio-assistenziali la cui titolarità è in capo ai singoli Comuni / Unioni, definendone le modalità.

I provvedimenti sono assunti a maggioranza dei voti dei Sindaci / Presidenti Unioni (o loro delegati) presenti e votanti, in ragione dei voti espressi e secondo le quote rappresentate da ciascun Ente in proporzione al numero di abitanti. Quanto approvato è vincolante per i Comuni / Unioni che fan parte del Distretto di Broni.

Ogni Sindaco / Presidente Unione può delegare sia un assessore del proprio Comune in sua rappresentanza all'Assemblea dei Sindaci, sia il Sindaco di un altro Comune del piano di zona.

E' presieduto dal Sindaco del Comune capofila; in caso di sua assenza, dal Vice – Presidente.

7.2 Il Tavolo Politico – Tecnico è un organo intermedio tra l'Assemblea dei Sindaci e l'Ufficio di Piano, paragonabile alla Giunta di un Comune.

E' costituito, salvo successive modifiche approvate in assemblea dei Sindaci, dai seguenti rappresentanti politici, aventi diritto di voto:

- Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
- Assessore ai servizi sociali del Comune di Broni
- Assessore ai servizi sociali del Comune di Stradella
- un Sindaco o Assessore in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Partecipano al tavolo i seguenti tecnici con funzione propositiva e consultiva per l'organo politico:

- il Responsabile del piano di zona;
- il Funzionario coordinatore del piano di zona;
- gli assistenti sociali del piano di zona e del Comune di Stradella;
- il Responsabile dei servizi sociali del Comune di Stradella;
- il coordinatore del CSE, SFA e CDD del Comune di Stradella.

Il Tavolo ha il compito di:

- esprimere parere preventivo su ogni atto di competenza dell'Assemblea dei Sindaci;
- formulare all'assemblea dei Sindaci pareri e proposte sulle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi e sulla distribuzione delle risorse finanziarie;
- approvare i progetti ed i relativi finanziamenti;
- approvare le linee guida dei servizi erogati dal piano di zona;
- approvare in via d'urgenza modifiche al bilancio annuale del piano di zona, salvo presa d'atto da parte dell'assemblea nella prima e successiva convocazione;
- verificare annualmente lo stato di raggiungimento degli obiettivi del piano;
- aggiornare le priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;
- approvare le rendicontazioni per l'assolvimento dei debiti informativi verso Regione Lombardia, ASL e ogni altra rendicontazione non di competenza istituzionale dell'ufficio di piano.

- prendere atto delle procedure operative individuate dall'ufficio di piano per l'attuazione degli obiettivi definiti nell'accordo di programma;

7.3 L'Ufficio di Piano è l'organo tecnico del piano di zona. Rappresenta la struttura tecnico-amministrativa che realizza gli obiettivi e le attività previste dal documento di programmazione.

E' costituito da:

- un Responsabile del piano di zona coincidente con un funzionario di ruolo del Comune Capofila;
- un funzionario assistente sociale coordinatore di ruolo del Comune Capofila con adeguata esperienza nel settore dei servizi sociali e dei piani di zona;
- assistenti sociali che lavorano a contatto con l'utenza.

E' suddiviso in due unità operative:

- staff di back office;
- staff di front office.

7.3.1 Staff di back office dell'ufficio di piano

E' costituito dal Responsabile del Piano di zona e dal coordinatore assistente sociale del Comune capofila.

Ha le seguenti funzioni:

- predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari al raggiungimento degli obiettivi del piano di zona;
- assolvimento dei debiti informativi con Regione Lombardia, ASL di Pavia, Ministero del Tesoro, Prefettura ed ogni altro Ente;
- costruzione e gestione del bilancio;
- coordinamento con gli uffici dell'Azienda Sanitaria Locale di Pavia, Provincia, Prefettura e Regione Lombardia;
- partecipazione alla Cabina di regia istituita presso l'ASL di Pavia;
- predisposizione delle progettualità per l'accesso e l'utilizzo di fondi nazionali, regionali, provinciali, privati, in collaborazione con il personale sociale del front office;
- supporto e consulenza agli uffici sociali dei Comuni / Unioni del Distretto;
- programmazione e gestione delle riunioni politiche e tecniche;
- coordinamento delle attività degli assistenti sociali, ivi compresi i flussi informativi;
- individuare tutte le procedure operative finalizzate all'attuazione degli obiettivi definiti nell'accordo di programma, in accordo con gli assistenti sociali;
- funzioni che costituiscono in generale aspetti afferenti al servizio sociale di comunità vale a dire:
 - a) rapporti con le organizzazioni sindacali per gli aspetti che non rientrano nelle funzioni politiche, vale a dire per le funzioni descritte nell'art. 8;
 - b) rapporti con il III settore e tavoli tematici;
 - c) sviluppo del sistema di conoscenza: raccolta di dati e di flussi informativi, nonché creazione di banche dati che possano ricomporre la frammentazione di informazioni tra servizi territoriali pubblici e privati;
 - d) sviluppare le reti private e pubbliche territoriali, in particolare il III settore ed i Comuni, ricomponendone la frammentazione di conoscenze, risorse e servizi, al fine di favorire un maggior dialogo, collaborazione, sinergia finalizzate alla definizione di specifiche progettualità.

7.3.2 Staff di front office dell'ufficio di piano

È costituito dagli Assistenti Sociali del piano di zona dedicati a svolgere le attività a contatto con l'utenza vale a dire il segretariato sociale ed il servizio sociale professionale.

Le attività svolte dagli assistenti sociali sono quelle definite dall'Accordo di Programma, dal Piano di Zona, dal disciplinare di incarico ed ogni altra attività definite dal tavolo politico – tecnico o dall'Assemblea dei Sindaci, attinente la professione di assistente sociale.

Ciascun assistente sociale si fa carico di determinate aree pre-definite, con reciproca sostituzione in caso di assenza.

Sono individuate prioritariamente le seguenti aree di intervento:

- area minori e famiglia;
- area adulti e disabili (comprendente anche persone in condizioni di fragilità e/o grave emarginazione, con problemi di salute mentale e dipendenza, extracomunitari);
- area anziani .

Il segretariato sociale e servizio sociale professionale viene svolto a favore dei cittadini residenti nei Comuni / Unioni del Distretto del Piano di Zona. Gli assistenti sociali valutano le richieste dei cittadini, verificano la sussistenza dei bisogni. Istruiscono le pratiche di accesso ai servizi, predispongono i progetti di intervento personalizzati, attivando le risorse del piano di zona, dei Comuni e ogni altra risorsa esistente .

Prendono in carico gli utenti afferenti le macro aree sopra descritte, ivi compresi gli utenti afferenti ai settori civile, penale, affidi e adozioni della tutela minorile, in attuazione dei provvedimenti dell'A.G.

Effettuano valutazioni sociali rientranti nei protocolli tra Asl di Pavia e piano di zona.

Partecipano alle riunioni del tavolo tecnico-politico, dell'A.S.L. e dell'Assemblea dei Sindaci, ove richiesto, se di pertinenza con il lavoro svolto.

Svolgono ogni altra attività, anche di tipo amministrativo, purché connessa con l'attività dell'assistente sociale, gestione delle cartelle sociali, relazioni sociali, flussi informativi sui casi , ed ogni altra attività rientrante per prassi nel lavoro di assistente sociale.

7.3.3 Equipe degli assistenti sociali

Gli assistenti sociali del piano di zona e l'assistente sociale del Comune di Stradella nell'esercizio delle funzioni di segretariato sociale e servizio sociale professionale lavorano con un approccio integrato e di equipe. E' costituito pertanto un gruppo permanente che si incontra periodicamente (almeno ogni due mesi) per fare auto – formazione e condividere modelli di riferimento, strumenti operativi, discutere casi particolarmente complessi, al fine di migliorare in gruppo l'analisi della casistica e individuare le risposte più adeguate.

7.3.4 Rapporti tra gli assistenti sociali del Comune di Stradella e del piano di zona

L' assistente sociale del Comune di Stradella da un punto di vista professionale è parte integrante del piano di zona, pur nel rispetto della propria appartenenza quale dipendente di ruolo del Comune di Stradella e pertanto soggetta alle direttive del suo Comune.

In caso di incompatibilità motivata nella gestione di casi di particolare complessità, dove si ravvisano incompatibilità tra utente ed operatore, situazioni dove l'operatore ha un rapporto personale preesistente con l'assistito, particolare aggressività verso l'operatore ed altre tipologie assimilabili, è prevista la sostituzione dell'operatore, a tutela dello stesso, tra Comune di Stradella e piano di zona, e viceversa, previa formalizzazione scritta.

7.3.5 Standard assistenti sociali / popolazione assistita

L'assemblea, ritenendo il segretariato sociale ed il servizio sociale professionale uno strumento irrinunciabile finalizzato ad accogliere, ascoltare i cittadini e avviare percorsi di presa in carico personalizzati, ritiene che nel territorio distrettuale debba esserci un rapporto di 1 assistente sociale del front office ogni 10.000 abitanti.

Attualmente il territorio del piano di zona del distretto di Broni è coperto da due assistenti sociali del piano di zona ed un assistente sociale del Comune di Stradella. Si auspica, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di poter implementare nel triennio il numero di assistenti sociali.

7.3.6 Uffici amministrativi dei Comuni / Unioni

Gli uffici amministrativi dei Comuni / Unioni del Distretto individuano un referente tecnico per i servizi sociali e collaborano con l'ufficio di Piano inviando i dati demografici, sociali ed economici richiesti, necessari per la programmazione degli interventi, per l'assolvimento dei debiti informativi con la Regione, ai fini statistici e per ogni altra finalità richiesta dall'ASL, Prefettura, Provincia ed altri Enti autorizzati da Stato – Regione.

Il piano di zona svolge funzione di consulenza per la raccolta dei dati amministrativi di competenza comunale richiesti dalla Regione e/o ASL nell'ambito del piano di zona.

Art. 8 - Rapporti con le Organizzazioni Sindacali

Le Organizzazioni Sindacali costituiscono una risorsa a supporto dell'ufficio di piano nell'attuazione del triennio, avendo una "vision" sia territoriale che sovra - zonale.

Le Organizzazioni Sindacali non sostituiscono né si sovrappongono alle competenze istituzionali del tavolo politico – tecnico.

Collaborano con l'ufficio di piano specificatamente alle seguenti attività:

- nella ricognizione congiunta dei bisogni del territorio
- nell'analisi congiunta e nella verifica della corrispondenza tra bisogni del territorio, domanda espressa dalle famiglie e servizi attivati sul territorio
- nell'acquisizione e diffusione di conoscenze ed informazioni tra i soggetti della rete territoriale in sinergia con il piano di zona
- nella ricerca e proposta di comportamenti omogenei da adottarsi tra le amministrazioni locali e tra queste ed il piano di zona nei confronti delle persone e delle famiglie che usufruiscono di servizi sociali
- vengono coinvolti nelle fasi di programmazione ed attuazione del piano di zona con funzione consultiva, propositiva e nel monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ufficio di piano.

Art. 9 Funzioni proprie del Piano di Zona

Le funzioni del piano di zona sono esplicitate nella Legge Regionale 3/2008 alla quale si rimanda e derivano da tutta la normativa di Regione Lombardia vigente in materia di piani di zona.

Il piano di zona eroga il segretariato sociale, il servizio sociale professionale ed i servizi in attuazione della normativa nazionale e regionale.

Per l'espletamento delle funzioni di cui sopra il piano di zona si avvale di assistenti sociali che costituiscono lo staff di front – office.

Le funzioni amministrative, di programmazione, assolvimento dei debiti informativi verso Regione Lombardia / ASL, coordinamento Comuni / Unioni, progettazione, sviluppo delle reti territoriali private e pubbliche, e più in generale di servizio sociale di comunità, sono esercitate dallo staff di back office.

Art. 10 Delega di funzioni socio – assistenziali di titolarità dei singoli Comuni / Unioni al Piano di Zona

Si richiama l'art 6.2 dell'allegato "1" della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia N X / 2941 che individua nella gestione associata la forma idonea per la gestione delle funzioni di segretariato sociale e interventi di tutela minori.

I Comuni

Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Volpara, Zenevredo;

e Le Unioni

Unione Campospinoso - Albaredo, Unione di Comuni Lombarda di Prima Collina, Unione Comuni Alta Valle Versa, Unione dei Comuni Colline Lombarde,

delegano al piano di zona del Distretto di Broni, le seguenti funzioni di titolarità comunale:

Segretariato sociale e servizio sociale professionale riguardante:

- l'area minori e famiglia
- l'area della tutela minorile (civile, penale, adozioni). l'area persone con disabilità;
- l'area adulti ((persone in condizioni di fragilità e/o grave emarginazione, con problemi di salute mentale e dipendenza, extracomunitari)
- l'area anziani

Il Comune di Stradella gestisce il segretariato sociale ed il servizio sociale professionale con proprio personale, in tutte le aree sopra descritte, ad eccezione delle adozioni di minori che delega al piano di zona, fatte salve ulteriori deleghe in caso di implementazione degli assistenti sociali nel triennio.

Art. 11 –Risorse Umane, strumentali e finanziarie

Risorse Umane

Sono costituite dal personale che costituisce l'ufficio di piano come definito nell'articolo 7.

Risorse strumentali

Il Comune Capofila mette a disposizione dell'ufficio di Piano ogni risorsa strumentale necessaria all'espletamento delle attività.

Risorse finanziarie

La programmazione del Piano di Zona e l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previste è sostenuta da diversi canali di finanziamento che concorrono alla copertura dei costi:

- Risorse Autonome dei Comuni (compartecipazione dei Comuni / Unioni)
- Fondo Nazionale Politiche Sociali
- Fondo delle non autosufficienze
- Fondo Sociale Regionale
- Altre risorse (assegnazioni a seguito di intese a livello nazionale, regionale, provinciale, concorso alla spesa da parte dell'utenza, finanziamenti da altri enti pubblici, finanziamenti da privati).

Art. 12 Compartecipazione dei Comuni / Unioni

L'art 18 – comma 10 della legge regionale 3/2008 dispone che “ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale”.

L'art. 5.3 dell'allegato “1” della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia N X / 2941 dispone quanto segue: “Al fine di promuovere, nell'autonomia dei territori, la massima efficacia degli interventi è necessario che i Comuni trasferiscano la maggior quota possibile di risorse a forme di gestione associata.

I Comuni

Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospino, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Volpara, Zenevredo;

e Le Unioni

Unione Campospino - Albaredo, Unione di Comuni Lombarda di Prima Collina, Unione Comuni Alta Valle Versa, Unione dei Comuni Colline Lombarde,

contribuiscono al funzionamento dell'ufficio di piano finanziando:

- le funzioni proprie del piano di zona
- le funzioni delegate
- i costi del personale dell'ufficio di piano.

Il Comune di Stradella contribuisce finanziando:

- le funzioni proprie del piano di zona
- i costi del personale dell'ufficio di piano.

La contribuzione pro-capite è fissata in euro 3 ad abitante per tutti i Comuni ad eccezione di Stradella che interviene con una contribuzione pro capite di euro 1,5, in quanto mette a disposizione del territorio risorse umane quali la propria assistente sociale che gestisce la casistica del Comune di Stradella, fatte salve le adozioni e tutte le azioni che verranno concordate nel triennio in una logica di ristrutturazione sovra zonale delle competenze.

I Comuni / Unioni firmatari si impegnano pertanto a trasferire annualmente un fondo indistinto , quale quota di compartecipazione, per ciascuna delle tre annualità come definito nella seguente tabella:

Codice Istat	Comuni	Popolazione al 31.12.2013 (fonte: “Annuario statistico regionale Lombardia)	Quota pro-capite trasferita al p.d.z. (criterio utilizzato: 1 euro funzioni proprie, 1 euro funzioni trasferite 1 euro personale)	quota annuale trasferita al p.d.z.
18002	Albaredo Arnaboldi	243	Euro 3 ad abitante	729
18005	Arena Po	1.632	Euro 3 ad abitante	4896
18020	Bosnasco	630	Euro 3 ad abitante	1890
18024	Broni	9.417	Euro 3 ad abitante	28251
18026	Campospinoso	1.018	Euro 3 ad abitante	3054
18028	Canevino	113	Euro 3 ad abitante	339
18029	Canneto Pavese	1.382	Euro 3 ad abitante	4146
18036	Castana	732	Euro 3 ad abitante	2196
18049	Cigognola	1.370	Euro 3 ad abitante	4110
18074	Golferenzo	196	Euro 3 ad abitante	588
18082	Lirio	130	Euro 3 ad abitante	390
18096	Montecalvo Versiggia	554	Euro 3 ad abitante	1662
18097	Montescano	400	Euro 3 ad abitante	1200
18100	Montu' Beccaria	1.730	Euro 3 ad abitante	5190
18111	Pietra de' Giorgi	898	Euro 3 ad abitante	2694
18118	Portalbera	1.516	Euro 3 ad abitante	4548
18120	Redavalle	1.102	Euro 3 ad abitante	3306
18125	Rocca de' Giorgi	84	Euro 3 ad abitante	252
18131	Rovescala	909	Euro 3 ad abitante	2727
18132	Ruino	745	Euro 3 ad abitante	2235
18133	San Cipriano Po	492	Euro 3 ad abitante	1476
18134	San Damiano al Colle	699	Euro 3 ad abitante	2097
18143	Santa Maria della Versa	2.476	Euro 3 ad abitante	7428
18153	Stradella	11.638	euro 1,5 ad abitante	17457
18183	Volpara	137	Euro 3 ad abitante	411
18187	Zenevredo	473	Euro 3 ad abitante	1419
		Totale abitanti 40.716		104691

Art. 13 Integrazione socio – sanitaria tra l’A.S.L. ed i nove piani di zona del territorio della Provincia di Pavia

La programmazione del Piano di zona del distretto di Broni si integra e si coordina con le politiche socio – sanitarie dell’Azienda Sanitaria Locale, in particolare la prevenzione, e con le policy e le azioni dei nove piani zona del territorio provinciale, attraverso la cabina di regia, istituita con d.g.r.

27 giugno 2013 n. 326, fermo restando l'autonomia programmatica, decisionale ed attuativa del Tavolo Politico - Tecnico e dell'assemblea dei Sindaci del piano di zona di Broni.

Art. 14 Rapporti con il Terzo settore

14.1 TAVOLO UNICO DEL III SETTORE PRESSO L'A.S.L. DI PAVIA

Il Distretto di Broni aderisce al tavolo unico del terzo settore costituito dall'A.S.L. di Pavia, quale luogo di confronto tra i programmatori istituzionali e le realtà sociali.

14.2 PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE ALLA PROGRAMMAZIONE LOCALE DEL PIANO DI ZONA

Nel corso del triennio il piano di zona di Broni potrà convocare tavoli tematici del terzo settore, per:

- l'analisi congiunta dei bisogni del territorio, della domanda espressa e della corrispondenza tra questi e i servizi erogati dal pubblico e dal privato sociale;
- integrare e ricomporre in un quadro unitario le azioni e le risorse pubbliche e private allo scopo di raggiungere gli obiettivi del triennio, definiti dall'assemblea dei Sindaci;
- creare flussi di conoscenza e di informazioni tra i vari soggetti del privato sociale;
- condividere modelli di pensiero sociale, progetti, azioni che possano innalzare il livello qualitativo delle policy;
- co-progettare attività e progetti a favore della popolazione del territorio.

Si prevede la convocazione di almeno un tavolo all'anno.

Gli strumenti e le modalità di collaborazione con il terzo settore sono quelli individuati da Regione Lombardia e dalle leggi vigenti che dovranno essere vagliati dall'ufficio di piano a seconda delle azioni da raggiungere.

Art. 15 - Modalità di verifica e monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo di Programma;

La verifica ed il monitoraggio dell'attuazione verrà realizzata sia sul piano tecnico che politico:

- da parte dell'ufficio di piano con un processo di auto - verifica costante
- con le Organizzazioni sindacali in itinere, quale gruppo di supporto
- da parte del tavolo politico – tecnico una volta all'anno
- da parte dell'assemblea dei Sindaci una volta all'anno

L'accordo di programma può essere aggiornato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci con l'approvazione degli aggiornamenti da parte di tutte le Amministrazioni firmatarie del presente accordo.

Art. 16 – Durata dell'accordo

Premesso che la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia N X / 2941 del 19.12.2014 prevede che la durata dell'accordo di programma abbia inizio il 01.05.2015 e termine il 31.12.2017.

Art. 17– Allegati all'accordo di programma

Costituisce parte integrante e sostanziale al presente accordo di programma:

- l'allegato 1 "Piano di Zona del Distretto di Broni: triennio 2015 – 2017".

Art. 18 – Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l'Ente capofila, si impegna a pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente Accordo di Programma, e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli Enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente.

Si dà atto che le parti sottoscrivono tre copie in originale dell'accordo di programma e del piano di zona, di cui una depositata presso l'Ufficio di Piano c/o Comune di Broni, un'altra presso l'A.S.L. di Pavia, e un'altra presso la Regione Lombardia.

Broni , il 27 aprile 2015